

Retribuzioni dei manager in Svizzera – 2a parte

Come anticipato nel precedente articolo de La Rivista, tratteremo le conseguenze della votazione del 3/3/2013 sull'iniziativa popolare "contro le retribuzioni abusive" dei manager da parte delle società anonime (SA) svizzere quotate in borsa in Svizzera o all'estero. La partecipazione al voto è stata del 46 % e l'iniziativa è stata accolta con uno schiacciante totale del 68 % di voti favorevoli.

Modifica della Costituzione. Si è adottato un nuovo comma dell'articolo 95 della Costituzione Federale svizzera (CF), che principalmente aumenta i diritti di controllo degli azionisti delle SA svizzere quotate. La modifica concerne meno dell'1 % delle SA, che però hanno un ruolo rilevante nell'economia svizzera. La norma costituzionale è già in vigore, ma non ha effetti giuridici diretti nei confronti delle SA, poiché si tratta di un mandato legislativo. Per ora si continuerà ad applicare il Codice delle Obbligazioni (CO) attualmente in vigore.

Ordinanza. Il Consiglio Federale svizzero ha il compito di emanare un'ordinanza esecutiva entro il 3/3/2014. Tale ordinanza sarà rilasciata dopo una consultazione dei partiti, delle organizzazioni economiche ecc. Essa dovrà rispettare integralmente le direttive costituzionali e dovrà, quindi, contenere anche le norme penali, nonostante il principio *nulla poena sine lege* (nessuna pena senza una legge). Inoltre dovrà disciplinare eventuali conflitti tra le nuove norme di diritto societario e quelle del diritto del lavoro.

Legge esecutiva. L'ordinanza del Consiglio Federale in seguito sarà sostituita da una normativa a livello di legge che dovrà essere emessa dal Parlamento svizzero, il rilascio delle quali non è soggetto ad alcun termine e sarà senz'altro fonte di ulteriori dibattiti, non solo in Parlamento. Si dovrà modificare il diritto delle SA e le norme sui gruppi di società nel CO, la Legge sulle casse pensioni, il Codice penale e/o la Legge sulle borse. Il Parlamento dovrà decidere se attuare alla lettera le direttive dell'articolo 95 CF o interpretarle in modo flessibile e aggiungere altri punti, tra cui alcuni del controprogetto. Ad esempio, il Parlamento potrebbe introdurre un'azione di restituzione di retribuzioni non permesse o ingiustificate alla luce della nuova normativa, più efficace e meno costosa per gli azionisti. Anche l'estensione di determinati obblighi alle SA non quotate o l'introduzione di una tassa sui bonus, potrebbero essere presi in considerazione. Nella redazione delle nuove norme, il Parlamento potrà basarsi sulla vasta documentazione prodotta nell'ambito dell'ampio dibattito a tutti i livelli prima e dopo la votazione e sulle esperienze che si faranno con l'ordinanza del Consiglio Federale. Le nuove norme di legge saranno soggette a referendum facoltativo. Fino a che entreranno in vigore, nell'ambito della *corporate governance* delle SA vigerà una notevole incertezza.

Critiche. Il dibattito è ora rivolto all'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali, che statuiscono una serie di "principi" che lasciano un ampio margine all'interpretazione. Le indennità vietate dovranno essere delimitate da quelle ammesse in modo chiaro, poiché un divieto generale di ricevere "liquidazioni e altre indennità" comporterebbe l'esclusione di qualsiasi compenso ai manager. D'altro canto, anche una dettagliata definizione delle indennità vietate non esclude il rischio di elusione della legge. Così, l'indennità per il patto di non-concorrenza dei manager o di-

rettori (si veda il recente caso Novartis-Vasella), non tematizzata dall'iniziativa appena accolta, potrebbe non essere considerata vietata, poiché si tratta di un corrispettivo per una "controprestazione" – la non-concorrenza – lasciando un margine alle indennità abusive. Il voto degli azionisti sull'importo globale delle retribuzioni dei manager sarà vincolante, ancora da definire è però la procedura per determinare tale importo, ossia il ruolo dell'assemblea degli azionisti e del consiglio d'amministrazione. Inoltre, poiché la remunerazione è uno dei punti principali del contratto di lavoro, sarà da chiarire la liceità di sottoporre la remunerazione prevista contrattualmente a delle condizioni sospensive, ovvero alla sua accettazione da parte degli azionisti e le conseguenze di un suo rifiuto. In particolare nel contesto internazionale, l'inserimento di condizioni sospensive, patti di non-concorrenza ecc. in un contratto di lavoro con un dirigente che, prima di iniziare la sua attività presso la SA in Svizzera, risiede all'estero, e il fatto che la retribuzione sottostà all'approvazione degli azionisti, potrebbe pregiudicare la validità del contratto o comunque dare adito ad azioni dello stesso dirigente presso un tribunale del suo luogo di residenza. Infine, il nuovo comma dell'articolo 95 CF non si esprime sull'ammontare delle retribuzioni stesse, che sono, invece, oggetto di un'altra iniziativa ("1:12") della quale tratteremo prossimamente.

calderan@altenburger.ch